

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO DI MUTUO (schema tipo)

PER IL FINANZIAMENTO DIIMPORTO €

NELL'AMBITO DELLA PROVVISTA DI FONDI PER IL FINANZIAMENTO PER IL TRIENNIO 2006/2008 DI OPERE PUBBLICHE E SPESE DI INVESTIMENTO

Data, luogo – formula atto pubblico

si sono costituiti:

a) quale parte mutuante: con sede legale in
....., iscritta al registro delle imprese di Codice Fiscale e Partita I.V.A. n., iscritta all'Albo delle Banche con codice n°, in persona di in qualità di, a ciò autorizzato con

b) quale parte mutuataria: la PROVINCIA DI PISTOIA, con sede in Pistoia, p.za San Leone 1, Codice Fiscale 00236340477, in persona del Dirigente del Servizio Bilancio..... e Responsabile del procedimento domiciliato per la carica in Pistoia, ove sopra, in conformità all'art. 71 dello Statuto Provinciale, dell'art. 11 del Regolamento che disciplina l'Ordinamento degli uffici e dei servizi ed in esecuzione della determinazione n° del

premesse:

- che con Determinazione dirigenziale n.del è stato aggiudicata a la gara per la provvista di fondi per il finanziamento di opere pubbliche e spese di investimento relative al triennio 2006-08 per un importo complessivo presunto di € 15.000.000,00 suddiviso in due lotti, rispettivamente di € 8.000.000,00 per mutui a tasso variabile, ammortizzabili in 10 o 15 anni e di € 7.000.000,00 per mutui a tasso

fisso, ammortizzabili in 15, 20 o 25 anni.;

- che con determinazione dirigenziale n.del, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo perper l'importo di €..... da finanziare mediante contrazione di mutuo, alle condizioni di cui al Capitolato d'appalto già accettato dall'Istituto mutuante in fase di presentazione dell'offerta e che approvato come parte integrante e sostanziale, si allega sotto la lettera);

- che sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge in ordine all'approvazione del bilancio di previsione, nonché quelle in ordine all'approvazione del conto consuntivo del penultimo esercizio ai sensi dell'art. 203 c. 1 D.lgs. 267/2000;

- che detto mutuo viene contratto dalla Provincia di Pistoia nel rispetto della normativa relativa all'indebitamento degli Enti Locali ai sensi del D. lgs. 267/2000;

Quanto sopra premesso come parte integrante e sostanziale, i Componenti, nelle rispettive sopra indicate qualità, stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1: (denominata Banca mutuante) concede a titolo di mutuo alla Provincia di Pistoia (denominata Provincia), che come sopra rappresentata accetta un mutuo di € destinato a finanziare la realizzazione di a valere sulla provvista del triennio 2006-08 e di cui alla determinazione di approvazione del progetto definitivo/esecutivo n. del con pieno esonero per la Banca mutuante da ogni responsabilità in ordine all'impiego predetto, alle seguenti condizioni:

- ammortamento in anni (.....) mediante (.....) semestralità posticipate decorrenti dal al come da piano di ammortamento, formulato ai sensi dell'art. 7 del richiamato capitolato d'appalto, che approvato come parte integrante e sostanziale, si allega sotto la lettera

- Le rate semestrali posticipate di ammortamento decorrenti dal, sono comprensive di capitale ed interessi e vengono corrisposte alle scadenze 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno. Nel caso in cui una scadenza dovesse cadere in un giorno festivo o in un giorno feriale ai sensi della legge 13/1962 comporta la chiusura degli sportelli bancari, il pagamento, senza maggiorazioni, sarà dovuto nel giorno immediatamente successivo. Il versamento della semestralità sarà effettuato presso(agenzia/filiale dell'Istituto mutuante)

.....

(caso di mutuo a tasso variabile):

- tasso variabile pari all'Euribor a 6 mesi rilevato alla pagina euribor 01 del Circuito Reuters e alla pagina 248 del Circuito Telerate il 2° giorno lavorativo antecedente l'inizio di ciascun periodo di ammortamento, maggiorato/diminuito di (.....) punti spread (commissione onnicomprensiva). Il calcolo dell'interesse avverrà sulla base dell'anno commerciale.

(caso di mutuo a tasso fisso):

- tasso pari al determinato applicando la riduzione offerta in sede di gara per il periodo di ammortamento in anni

Per entrambi i casi:

Stesse condizioni vengono applicate per determinare il tasso di preammortamento.

- La Provincia, potrà richiedere alla Banca mutuante prima dell'inizio dell'ammortamento la somministrazione di tutto o parte della somma mutuata sulla base di apposita documentazione giustificativa.

Sulle somme così effettivamente erogate, decorreranno gli interessi di preammortamento calcolati con le modalità di cui all'art. 204 c. 2 D.lgs. 267/2000.

La banca non applicherà le maggiorazioni sui tassi di interesse previste dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa per i mutui (prestiti ordinari di scopo), il cui ammortamento decorre dal 1° luglio

dell'anno successivo o dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello della stipula del contratto di mutuo.

I tassi di interesse da applicarsi sui mutui a tasso fisso e variabile rispettano la misura massima stabilita con il DM 30 Dicembre 2005 di cui all'art. 204, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 267/2000.

La Banca mutuante dichiara che l'Indice Sintetico di Costo (ISC) è pari a

ARTICOLO 2: L'importo del mutuo verrà erogato al Tesoriere della Provincia entro 3 giorni lavorativi dalla data di inizio di ammortamento del mutuo. La Provincia, ai fini dell'erogazione, deve consegnare alla Banca mutuante i seguenti documenti:

- copia autentica del contratto di mutuo spedita in forma esecutiva ai sensi art. 475 c.p.c.;
- copia dell'atto di delega di pagamento munito di relata di notifica.

La Banca mutuante si riserva la facoltà, trascorsi 90 giorni dalla data di inadempienza agli obblighi sopra previsti, di ritenere risolto il contratto ipso iure avendo diritto a conseguire il risarcimento dei danni e l'immediato rimborso del suo credito in capitale ed interessi.

La Provincia riconosce che costituiranno piena prova di tutti i versamenti effettuati dalla banca mutuante sia le quietanze rilasciate dal Tesoriere della Provincia sia anche ogni altro documento comprovante i versamenti stessi.

ARTICOLO 3: A garanzia del puntuale ed integrale pagamento delle rate semestrali di ammortamento del mutuo quali indicate al precedente articolo 1, la Provincia vincola irrevocabilmente e delega "pro solvendo" e non "pro soluto" a favore dell'Ente mutuante, per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo, la somma annua sufficiente al pagamento di due semestralità come sopra determinate e rilascia allo scopo delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio ai sensi dell'art. 206 D.lgs. 267/2000.

La Provincia si impegna pertanto:

a) a mantenere vincolate le entrate afferenti ai tre titoli di bilancio fino alla concorrenza dell'intera annualità per tutti gli anni di ammortamento del mutuo;

b) ad emettere sul Tesoriere atto o atti di delega per corrispondere alla Banca mutuante, e per tutta la durata del mutuo, le rate del mutuo stesso con intesa che le annualità medesime saranno soddisfatte con rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre.

Tale/i atto/i dovranno prevedere un ulteriore vincolo per la somma corrispondente agli interessi di preammortamento calcolati ai sensi dell'art. 204 c. 2 lettera d) D.lgs. 267/2000;

c) a prestare altre idonee garanzie qualora venisse a mancare o risultasse insufficiente il gettito dei proventi, come sopra vincolati e delegati o comunque venisse a cessare la disponibilità o la vincolabilità di essi trasferendo il vincolo sui nuovi eventuali cespiti delegabili ed a sostituire la delegazione, a semplice richiesta della Banca mutuante qualora la stessa per qualsiasi ragione perdesse la natura di titolo all'ordine;

d) a far assumere al Tesoriere tutte le obbligazioni necessarie a garantire l'accettazione ed il puntuale pagamento della delegazione medesima, a pena della risoluzione del contratto, qualora la delegazione fosse trasferita su cespiti riscuotibili a mezzi del concessionario dei Servizi di Riscossione dei Tributi.

e) a far assumere, alla scadenza del contratto di Tesoreria, al nuovo Tesoriere tutti gli obblighi nascenti dal presente contratto, notificando al medesimo l'atto di delega.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, la Banca mutuante, si riserva la facoltà di ritenere risolto ipso iure il contratto.

ARTICOLO 4: La Provincia si obbliga inoltre:

a) a corrispondere alla Banca mutuante su ogni somma dovuta e non pagata dal Tesoriere pro tempore nel giorno della scadenza, l'interesse di mora in ragione di 3 punti in più di quello vigente per il mutuo, al momento dell'inadempimento, dal giorno della scadenza (incluso) a

quello dell'effettivo pagamento (escluso). Tali interessi sono calcolati sulla base dell'esercizio

commerciale (360gg);

b) a prestare, a richiesta della Banca mutuante, le copie autentiche dei propri bilanci preventivi, dai quali dovranno risultare gli stanziamenti dipendenti dal contratto di mutuo;

c) di utilizzare il mutuo secondo la dichiarata specifica destinazione, con pieno esonero della Banca mutuante da ogni responsabilità.

Tuttavia la Provincia, previa comunicazione all'Istituto mutuante e senza che questa sia soggetta ad accettazione da parte dello stesso Istituto, si riserva la facoltà di devolvere l'importo totale o parziale della somma erogata per la realizzazione di una opera pubblica e/o spesa di investimento diversa da quella finanziata con il presente mutuo. L'operazione di devoluzione è completamente gratuita per la Provincia; pertanto, all'Istituto mutuante non sono riconosciuti indennità, commissioni ed alcun onere aggiuntivo di qualsiasi natura.

ARTICOLO 5: E' facoltà della Provincia di procedere alla estinzione anticipata o alla riduzione parziale del prestito, senza applicazione di alcuna penale, da richiedersi con preavviso scritto di 60 giorni esclusivamente in corrispondenza delle rate (30 giugno - 31 dicembre).

ARTICOLO 6: Il Tesoriere, sulla base dell'atto di delega, provvederà, ove necessario, agli opportuni accantonamenti per soddisfare, alle rispettive scadenze, i pagamenti che matureranno in ciascuno degli anni dell'ammortamento con intesa che in caso di ritardato versamento sarà soggetto all'indennità di mora ai sensi dell'art. 220 D.lgs. 267/2000 (art. 4 del presente contratto).

Sarà cura della Banca mutuante comunicare semestralmente, in tempo utile l'ammontare delle rate di ammortamento in scadenza al Tesoriere ed alla Provincia (*per mutui a tasso variabile*).

ARTICOLO 7: Le Parti convengono che per qualsiasi controversia il Foro esclusivamente competente sia quello di Pistoia.

ARTICOLO 8: Sono a carico della Provincia ogni e qualsiasi tassa ed imposta che, in base a disposizioni legislative emanate o da emanarsi, venissero eventualmente o direttamente a colpire la Banca mutuante, in dipendenza del credito concesso, anche senza espresso obbligo di rivalsa. Ciò al fine di assicurare l'integrale riscossione delle semestralità di ammortamento del mutuo al netto da eventuali oneri di qualsiasi natura. Sarà inoltre obbligo della Provincia rifondere alla Banca mutuante le spese tutte, anche stragiudiziali ed irripetibili, che la medesima avesse ad incontrare per realizzare il suo avere in dipendenza del mutuo.

ARTICOLO 9: Sono a carico della Banca mutuante le spese e le commissioni di istruttoria e gli oneri relativi alla stipula del contratto di mutuo.

ARTICOLO 10: Il presente atto è redatto in carta libera perché soggetto al trattamento tributario previsto dal Tit. IV del DPR 29 Settembre 1973 n° 601, e successive modificazioni ed integrazioni, di cui si chiede l'applicazione.

Agli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio presso la Sede della Provincia di Pistoia.

(formula chiusura atto pubblico)